



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.5

News per i Clienti dello studio

del 30 Gennaio 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Novità versamento ritenute negli appalti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha introdotto una **deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni**, prevedendo che **le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie hanno l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio**, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: i) **per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro**; ii) **caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi del committente; iii) **mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili. In relazione al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti di cui all'art. 17-bis del DLgs. 241/97, **fra i vari chiarimenti forniti in occasione delle risposte al Videoforum di Italia Oggi del 13.1.2020**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato **come il limite di 200.000,00 euro debba essere inteso con riferimento ad ogni singola impresa**. Pertanto, **qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto**, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **tale limite deve essere riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti**. Laddove la **somma dei contratti risulti superiore alla soglia di 200.000,00 euro annui**, le **nuove regole devono essere applicate a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia**.

Premessa



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto, **con riferimento agli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro**, da eseguire con il prevalente "utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma", **alcuni obblighi relativi al versamento delle ritenute**.

Nel dettaglio, **l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente** (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le **deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente**;
- un **elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell'appalto**, con le ore di lavoro prestate;
- **l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione**;
- il **dettaglio delle ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

Sull'opposto versante, **il committente deve controllare il versamento delle ritenute e sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'impresa appaltatrice**, affidataria o subappaltatrice se **dall'attività di controllo svolta dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute**, oltre a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

Osserva

In caso di inottemperanza, **egli è tenuto a versare una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o subappaltatrice**, senza possibilità di compensazione

In occasione del Videoforum di Italia Oggi, **l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti fornendo ulteriori chiarimenti in relazione alla nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute nell'ambito degli appalti** e delle prestazioni di opere e servizi, contenuta nell'art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l'art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019).

Limite dei 200.000,00 euro

In relazione al limite annuo di valore dell'opera o del servizio superiore a 200.000,00 euro, è **stato chiesto se debba essere interpretato facendo riferimento al valore della singola opera** o del singolo servizio **o se debba essere interpretato cumulativamente**.



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il limite di 200.000,00 euro**, qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,

deve essere determinato facendo riferimento alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti.

Osserva

In altri termini, **qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti** di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **tale limite deve essere riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti**. Laddove la somma dei contratti risulti superiore alla soglia di 200.000,00 euro annui, le nuove regole devono essere applicate a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

Inoltre, è stato precisato che, **se la somma di tali contratti è superiore a 200.000,00 euro annui, la nuova disciplina si applica in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.**

Cause di esclusione

L'art. 17-bis co. 5 del DLgs. 241/97 prevede che **i nuovi obblighi** introdotti con tale disposizione **non trovino applicazione se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:**

- **risulti in attività da almeno 3 anni**, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni (lett. a);
- **non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi** di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione (lett. b).



L'Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ha precisato che il **legislatore ha inteso esentare dal meccanismo di controllo** previsto per il committente, **i rapporti contrattuali instaurati con i contribuenti in possesso di requisiti** che siano ritenuti idonei a farli considerare **affidabili e solvibili**. Conseguentemente, viene chiarito che le suddette due condizioni contenute nell'art. 17-bis co. 5 lett. a) e b) del DLgs. 241/97 **devono sussistere congiuntamente.**

Requisito dell'attività triennale

Con specifico riferimento alle cause di esclusione richiamate nella lett. a) del co. 5, **viene chiesto se il requisito di attività triennale si riferisca al concetto di operatività** da determinare in relazione all'ammontare dei ricavi ed al costo del personale dipendente.



Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, **per verificare che la società sia in attività da almeno tre anni**, si deve fare riferimento **ai criteri delineati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 12.6.2017 n. 110418** emanato in attuazione dell'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72, **in relazione alla cessazione della partita IVA.**

Osserva

A tal fine **verranno eseguiti controlli periodici sia formali che sostanziali per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal contribuente.**

Requisito di versamenti almeno pari al 10% dei ricavi e compensi

Viene chiesto **come debba essere interpretato il requisito relativo al versamento di imposte per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi** e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni dell'ultimo triennio, nel caso in cui la società, **avendo dichiarato perdite fiscali**, pur avendo prodotto ricavi o compensi, **non abbia effettuato versamenti di imposte.**



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la soglia del 10% dei versamenti registrati nel conto fiscale prende in considerazione** non solo le imposte sui redditi, ma **qualsivoglia somma versata con il modello F24** (e quindi, ad esempio, anche l'IVA, le stesse ritenute fiscali e i contributi previdenziali). Conseguentemente, tale condizione può essere rispettata anche in presenza di perdite fiscali.

Ambito applicativo

L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 circoscrive **l'ambito applicativo della norma ai rapporti "di importo annuo complessivo superiore a euro 200.000"** in relazione ai contratti di appalto, subappalto e affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati *"caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma"*.

Osserva

L'art. 4 del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), oltre ad introdurre il richiamato art. 17-bis del DLgs. 241/97 ha previsto al co. 3 **una nuova ipotesi di reverse charge** disciplinata nell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, il **cui ambito oggettivo viene circoscritto in modo ana-logo a quanto previsto**

per l'obbligo di versamento delle ritenute introdotto con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97, **con la differenza**, in particolare, che nell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72 **il legislatore ha escluso esplicitamente l'applicazione del regime del reverse charge per le agenzie per il lavoro** disciplinate dal capo I del titolo II del DLgs. 276/2003.

Partendo dal richiamato diverso tenore letterale delle due norme, **è stato chiesto come debba essere interpretato il mancato esplicito richiamo delle agenzie per il lavoro**, in relazione all'art. 17-bis del DLgs. 241/97.



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito **che la disciplina** introdotta con il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 **si applica anche nei confronti delle agenzie per il lavoro** disciplinate dal DLgs. 276/2003, **proprio in considerazione della mancata esplicita esclusione**.

Controllo del committente

È stato chiesto all'Agenzia delle Entrate se, in relazione a quanto previsto con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97, al fine di permettere al committente di svolgere la funzione di controllo del versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, **sia necessario per le medesime:**

- **compilare una delega di pagamento per il versamento delle ritenute** dovute in relazione ad ogni singolo dipendente che sia stato impiegato nella prestazione dell'opera o del servizio del singolo committente **oppure;**
- **se sia possibile utilizzare un modello F24 per il versamento delle ritenute dovute in relazione a tutti i dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera** o del servizio di ciascun committente.

Compilazione del modello F24



L'Agenzia delle Entrate chiarisce che **può essere compilato un solo modello F24 per ciascun committente** e richiama quanto già precisato con la risoluzione 24.12.2019 n. 109, contenente le istruzioni per la compilazione del modello F24 e **con la quale è stato precisato che i versamenti** *"sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente"*.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti